



Comune di PIETRAPERZIA

Provincia di ENNA

protocollo n. del
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 34 del 05/08/2019

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER DENUNCIA FOCOLAIO ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO E
REVOCA ORDINANZA N° 14 DEL 03/05/2018 E ORDINANZA N° 20 DEL 12/06/2018**

VISTA la denuncia di un focolaio di scrapie nell'allevamento ovi-caprino di proprietà della Sig.ra Di Lavore Valentina, nata Mazzarino (CL) il 15/09/1988 e residente a Pietraperzia in via Sant'Orsola n. 139, censito con codice IT015EN056 e sito in C/da Caprara Giorgia agro di questo Comune, formulata in base alla conferma diagnostica prot. n° 4565 del 05-03-2018 del Centro di Referenza Nazionale per lo studio e le ricerche sulle Encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte – sede centrale Torino;

VISTO il rapporto di prova dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n° A171/18 DEL 15/03/2018, acclarato al nostro protocollo generale al n° E 2018 – 0016191 del 07/05/2018, con il quale viene confermata la malattia e riconosciuto il ceppo responsabile della forma classica;

VISTA l'Ordinanza n° 14 del 08/05/2018 con la quale è stato sottoposto a sequestro sanitario l'allevamento sopra citato;

VISTA l'Ordinanza n° 20 del 12/06/2018 di rettifica dell'ordinanza n° 14 del 08/05/2018;

VISTA L'Ordinanza n° 37 del 19/09/2018 con la quale è stato sottoposto la macellazione dei n° 99 ovini e n° 05 caprini suscettibili alla Encefalopatie Spongiformi dell'allevamento con codice IT015EN056;

CONSIDERATO che la macellazione dei capi avvenuta in data 16/10/2018 sono state completate le misure sanitarie previste dalla normativa vigente;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54;

VISTA la Legge di Riforma Sanitaria n° 833/78;

VISTA la O.M. 10.05.91 “Norme per la profilassi di malattie animali”;

VISTO il D.M. 8.4.1999 “Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini”;

VISTO Il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico ordinamento Enti Locali”;

VISTO Il Reg. CEE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO Il Regolamento (CE) n° 1915/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CEE 1492/04 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CEE 253/2006 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CE n° 727/2007 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009;

VISTO il Regolamento 630/2013 CE che modifica gli allegati del regolamento n° 999/2001/CE;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 18184-P del 24/09/2013 TSE – Regolamento 630/2013 CE del 28/06/2013 che modifica gli allegati del regolamento 999/2013/CE;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

REVOCA

L' Ordinanza n° 14 del 03/05/2018 con la quale era stato disposto il sequestro e le restrizioni sanitarie dell'allevamento;

L'Ordinanza n° 20 del 12/06/2018 di rettifica dell'ordinanza n° 14 del 08/05/2018;

ORDINA

Alla Signora Di Lavore Valentina, nata Mazzarino (CL) il 15/09/1988 e residente a Pietraperzia in via Sant'Orsola n. 139, titolare/detentore dell'allevamento ovi-caprino censito in BDN con codice IT015EN056 e sito in C/da Caprara Giorgia agro di questo Comune, il rispetto delle misure sanitarie integrative di cui al punto 3 del Reg. CE 630/2013 e precisamente:

- L'azienda è sottoposta a un controllo di sorveglianza intensificata della TSE su gli animali presenti in allevamento e sui capi di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti in azienda ad eccezione degli ovini con genotipo ARR/ARR;
- Nell'azienda possono essere introdotti soltanto:
 - a) ovini maschi con genotipo ARR/ARR, pecore con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi nei quali nessun animale della specie ovina è stato introdotto negli ultimi due anni e non contigui ad allevamenti infetti di Scrapie;
 - b) caprini purchè dopo il depopolamento si sia proceduto alla pulizia e alla disinfezione di tutti i ricoveri degli animali nell'azienda;
- Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR e materiale germinale sempre proveniente da arieti aventi lo stesso genotipo;
- Gli ovini portatori di un solo allele ARR e agnelli di età inferiore a tre mesi devono essere movimentati, dall'azienda, solo per la macellazione immediata per il consumo umano;
- La movimentazione dall'azienda ai fini della riproduzione è consentita solo per i montoni con genotipo ARR/ARR, pecore aventi un allele ARR e nessun allele VRQ, verso aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazioni delle misure previste dal Reg. CE 630/2013;

- Tali restrizioni continuano ad applicarsi fino alla data in cui tutti gli ovini dell'azienda abbiano conseguito lo stato genotipico ARR/ARR oppure per un periodo di due anni dalla data di applicazioni delle misure previste dal Reg. CE 630/2013 e non si verifichi nessun caso di TSE durante tale periodo biennale;
- E' vietato il pascolo comune di tutti gli ovini e i caprini dell'azienda con ovini e caprini di altre aziende durante il periodo delle nascite di agnelli e capretti;

DEMANDA

Il personale di vigilanza e ispezione del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria Provinciale e il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico, ciascuno per la propria competenza, a far osservare la presente Ordinanza che entra subito in vigore. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Sindaco

Avv. Antonio C. Bevilacqua